

Arriva la nuova “Consulenza aziendale”

Per la prima volta riconosciuto il ruolo centrale degli Albi

Dopo una lunga gestazione, accese discussioni e travagliati precedenti ha visto la luce il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016, recante “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio.

Trova così compimento l'art. 1-ter della legge 11 agosto 2014, di conversione del decreto-legge n. 91/2014, che ha istituito per la prima volta in Italia il “Servizio di Consulenza aziendale”; evidentemente si tratta -è bene dirlo- della Consulenza che è finanziata con contributi pubblici mentre tutta quella restante, a mercato, può essere svolta liberamente anche da soggetti non accreditati nel sistema.

La Consulenza aziendale si presenta come un potente strumento di innovazione e miglioramento delle imprese agricole e, più in generale, di tutto il settore agro-alimentare od almeno di questo è convinta l'Unione Europea, che l'ha sempre messa al centro dei suoi interventi, a partire dal cambio di rotta operato nella PAC, gradatamente virata dal sostegno ai redditi allo sviluppo aziendale, con il dichiarato intento di fortificare il settore non più solo con aiuti alle produzioni ma con la creazione di un sistema agro-alimentare in grado di affrontare la concorrenza internazionale ed il libero mercato, dove l'innovazione e la diffusione di *best practice* ne sono l'architrave. Innegabilmente, con il veloce mutare delle esigenze interne ed internazionali, l'affermazione delle nuove tecnologie anche in campo agricolo, la crescente attenzione alla salvaguardia dell'ambiente, si è sentita l'esigenza di aumentare i livelli di qualificazione professionale degli agricoltori e di tutti coloro coinvolti in attività agricole e forestali, cercando di assicurare un livello di conoscenze tecniche ed economiche, aumentando, tramite regole ben precise, l'efficacia del sistema di formazione e assistenza tecnica.

È in questa nuova luce che deve essere vista la “Consulenza aziendale” voluta dalla Unione Europea, inizialmente mal vista dalle Regioni e dallo Stato, ma poi impostasi per forza pro-

pria, perchè la consulenza aziendale è il collante che unisce le strategie di sviluppo del settore agro-alimentare e consente il raggiungimento di tutti gli obiettivi, operando anche un'azione

di stimolo della competitività, permettendo agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori, alle PMI operanti nelle aree rurali di migliorare la gestione sostenibile, la *performance* economica e ambientale della loro azienda/impresa.

Sotto il profilo delle imprese agricole, cioè dei fruitori del servizio, ovunque in Europa la Consulenza aziendale non ha



mai dato alcun vero problema.

In sintesi, ogni imprenditore che acquistava consulenza specializzata, preventivamente validata dall'Autorità competente (*in Italia le Regioni*), riceveva un contributo a fondo perduto (*1.500,00 euro nel nostro Paese*), non molti ma certamente utili ad incentivare questo strumento; le regole di pagamento del contributo poi erano anch'esse virtuose: prima la consulenza andava erogata, quindi l'imprenditore doveva pagare direttamente il tecnico e solo dopo, esibendo la fattura quietanzata, la Regione pagava il contributo previsto all'imprenditore.

Un sistema siffatto responsabilizzava le imprese agricole e rendeva difficili le irregolarità.

Il sistema di “Consulenza aziendale” pubblica ha trovato attuazione dapprima nella programmazione 2000-2006, con la “Misura Y”, e poi nella successiva programmazione 2007-2013 con la “Misura 114”, peraltro diventata Misura obbligatoria.

A fronte di ciò, tuttavia, in Italia la “Consulenza aziendale” così come pensata dall'Europa è stata un sostanziale fallimento o comunque una grande delusione, soprattutto per responsabilità delle Regioni che (*salvo in due casi, Piemonte e Veneto*) hanno disertato la “Misura Y” e quasi sempre malamente applicato la “Misura 114”, pubblicando bandi che, da un lato definivano con regole a volte paradossali i criteri di riconoscimento degli Organismi erogatori dei servizi di consulenza. Ed infatti è precisamente questo aspetto, le regole di riconosci-

aziendale”

professionali

mento degli Organismi di consulenza (*che poi significa l'individuazione dei soggetti che possono erogare la Consulenza alle imprese agricole*), ad avere generato non solo evidenti criticità ma un vero e proprio scontro con gli Albi professionali del settore agrario, ed in particolare con quelli degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari (*anche se, all'inizio, pure l'Ordine nazionale degli Agronomi e Forestali ha partecipato alle iniziative giudiziarie. Sempre assenti invece i Collegi dei Periti agrari*). A complicare il quadro d'insieme la circostanza che l'agricoltura è materia di competenza delle Regioni le quali, pur nelle diverse specificità, si sono orientate verso una applicazione spesso irragionevole delle disposizioni operative. Peraltro, diversamente da quanto è accaduto in altri settori (*come, ad esempio, quello dei CAA-Centri Agricoli di Assistenza Autorizzata*), nella prima applicazione della Misura sulla “Consulenza aziendale” è mancato completamente il coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per l'opposizione delle Regioni, ciascuna delle quali ha preferito muoversi autonomamente; questo non ha giovato al sistema, costringendo chiunque desiderasse fare consulenza ad accreditarsi in più Regioni, con costi moltiplicati e dovendo seguire regole differenti. Oggi però siamo davvero di fronte ad una svolta, perchè il problema della bizzarria di regole diverse fra Regioni di confine, con l'entrata in vigore il DM del 3 febbraio 2016 sembra essere stato superato, posto che vengono dettate modalità generali per l'accreditamento degli Organismi di consulenza, prevedendo disposizioni omogenee per quanto attiene le incompatibilità, i criteri di base, le modalità di accesso al sistema, ecc. che si sostanziano nel “Registro Unico Nazionale degli Organismi di consulenza”.

Dovrebbe così essere definitivamente archiviata la defatigante e costosa, precedente procedura che obbligava gli Organismi di consulenza

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 febbraio 2016

Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. (16A01113)

(GU n.38 del 16-2-2016)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sullo sviluppo rurale da attuare attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che

Art. 4

Procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione di base e di aggiornamento professionale

1. Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

2. Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di consulenza;

b) un attestato di frequenza/con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.

3. Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:

a) essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;

b) avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;

c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

4. Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

5. Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

L'art. 4 del DM 3 febbraio 2016 nella parte in cui riconosce pieno valore ai liberi professionisti ed esenta gli iscritti negli albi professionali da qualunque ulteriore verifica.

UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA

Il DM del 3 febbraio 2016 sulla "Consulenza aziendale" di tipo pubblico può essere davvero considerato come una "rivoluzione copernicana" nel sistema dei rapporti fra i tecnici liberi professionisti iscritti nell'Albo, da un lato, e la Pubblica Amministrazione ed i tecnici non iscritti in Albi dall'altro.

Niccolò Copernico pubblicò nel 1543 la sua famosa teoria "eliocentrica" che poneva il sole al centro del sistema dei pianeti rivoluzionando i concetti allora in vigore, secondo i quali era la terra al centro del sistema e gli altri pianeti a girargli attorno.

Fatte le debite proporzioni il DM sulla "Consulenza aziendale" è la nuova teoria copernicana del settore: al centro del sistema della Consulenza ci sono -per la prima volta- i liberi professionisti, che non sono più mischiati al resto del mondo dei tecnici.

Quanto, all'articolo 4 del Decreto, si afferma che:

"Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza di cui al presente decreto gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza."

si riconosce che i liberi professionisti le competenze le acquisiscono non solo con il titolo di studio ma anche

con l'esame di abilitazione e con l'iscrizione nell'Albo e le mantengono con l'aggiornamento professionale. Essi dunque non devono più, in quanto iscritti nell'Albo, dimostrare nulla e sono considerati automaticamente in possesso dei requisiti che la norma richiede per essere considerati Consulenti idonei.

Quanto poi, sempre al medesimo articolo 4 del Decreto, si afferma che:

"Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano determinati requisiti."

vengono, nuovamente, fatte salve le prerogative dei liberi professionisti e previsto che si può fare consulenza anche se non si è iscritti in un Albo (ma solo per le attività che non siano "proprie" degli iscritti in Albi) purchè in possesso di un dimostrato e severo percorso di qualificazione fatto di esperienza pluriennale, attestati di frequenza di corsi, ecc.

Il parere di Gaetano Penocchio, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari

Con la firma del Decreto che istituisce il sistema di Consulenza aziendale in agricoltura, il 3 febbraio di quest'anno abbiamo felicemente chiuso una lunga stagione di battaglie giudiziarie. È stato finalmente riconosciuto che i professionisti iscritti agli Ordini ed ai Collegi sono in possesso di "qualifiche adeguate"; che nelle materie che ci competono professionalmente siamo pienamente titolati ad essere soggetti attivi della condizionalità e dei Piani di Sviluppo Rurale. Oggi, resta l'amezza di essere arrivati al decreto del 3 febbraio con colpevole ritardo; resta l'amezza di aver dovuto ricorrere ai Tribunali amministrativi. Come Ordini non possiamo non avvertire l'importanza di questo passaggio ministeriale, decisivo nel rilanciare il tema della condizionalità fra gli iscritti, con attività informative e formative che la FNOVI si attende costanti e capillari

anche nei territori provinciali. Condizionalità vuol dire opportunità occupazionale, produzione della ricchezza nazionale. Serve preparazione e impegno. Diversamente, ciò per cui ci siamo battuti, anche investendo risorse economiche, verrà deprezzato da noi stessi. In questo percorso la FNOVI ha trovato un partner determinato, competente e leale nell'Ordine degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con i quali abbiamo condiviso una strategia che ci opponeva alle Regioni nei Tar di tutto il Paese e contemporaneamente creare un "contenitore" che avesse le caratteristiche strutturali ed organizzative per essere riconosciuto come erogatore dei servizi di consulenza. Fondagari, a tutti gli effetti, è risultata una scelta intelligente e una esperienza entusiasmante.

za a tanti accreditamenti quanti erano le Regioni dove intendevano operare.

Possono così accedere al sistema di “Consulenza aziendale” gli organismi riconosciuti che contemplino le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolare formazione in almeno uno degli ambiti di consulenza previsti dallo stesso Decreto del 3 febbraio 2016.

È istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Registro Unico Nazionale degli Organismi di “Consulenza aziendale” riconosciuti, in modo tale che le Regioni non debbono più chiedere, di volta in volta, la dimostrazione dei requisiti ma facciano riferimento direttamente al Registro Unico: un bel risparmio di tempo e di spese!

Sarà poi anche istituito un sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività svolta dagli Organismi di consulenza.

Ma, per quanto rilevanti, non sono queste le vere novità del Decreto sulla “Consulenza aziendale”, invece rappresentato dalla piena valorizzazione degli iscritti negli Albi professionali, prima invece tenuti in scarsa o nulla considerazione.

Il precedente sistema di “Consulenza aziendale”, così come l'at-

tuale, si basavano sulla verifica di professionalità, competenza ed adeguatezza dei consulenti, ma se prima anche gli iscritti negli Albi professionali del settore (*Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, degli Agronomi e Forestali, e dei Periti agrari*) erano costretti a dimostrare il possesso ed il mantenimento di questi requisiti (*nonostante il superamento dell'esame di abilitazione professionale e le specifiche competenze ordinistiche*) ora gli iscritti nei citati Albi professionali sono ritenuti competenti “a prescindere” perchè, appunto, iscritti in Albi che prevedono fra le loro competenze l'assistenza e la consulenza alle imprese del settore. Per l'Italia questo riconoscimento è una vera e propria “svolta epocale”, perchè prima d'ora mai avvenuto, aprendo una pagina nuova nei rapporti fra i liberi professionisti e la PP.AA. ma, soprattutto, segna un solco fra i tecnici iscritti in Albi e quelli che non lo sono; prima i confini erano confusi, ora non lo sono più. Se oggi i liberi professionisti, nessuno escluso possono guardare al loro futuro lavorativo con maggiore serenità, se questo importante risultato è stato raggiunto, l'impegno per ottenerlo è costato davvero molto tempo ed altrettanta fatica, come raccontato nelle pagine e negli articoli che seguono.

PASQUALE CAFIERO

GLI AMBITI DEL SISTEMA DI CONSULENZA

Il sistema di consulenza, rivolto alle aziende agricole, zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Sta-

ti membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE;

- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.

È finita la “guerra dei 10 anni”

Per la prima volta il Governo riconosce in modo evidente i liberi professionisti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 3 febbraio 2016 sulla “Consulenza aziendale” viene scritta la parola “fine” ad un contenzioso fra la Pubblica Amministrazione ed (alcuni) Ordini e Collegi professionali che dura da dieci anni, con alterne vicende. E che si chiude con il pieno riconoscimento delle ragioni dei professionisti (*anche oltre ciò che si poteva sperare*).

Si è detto che questo Decreto rappresenta una “rivoluzione copernicana” nel sistema delle attività professionali, ed anch’io la penso così: al centro del sistema della “Consulenza aziendale” pubblica adesso ci sono (*ci potranno essere, se sapranno giocarsi la partita*) i liberi professionisti iscritti negli Albi.

In via subordinata i tecnici non iscritti in Albi, ma solo per le materie non riservate ai liberi professionisti. La PP.AA. governerà il sistema, reso unitario dal “Registro Unico Nazionale degli Organismi di Consulenza” e le imprese agricole potranno così cogliere i migliori vantaggi per se stesse.

Questo Decreto, inoltre, produrrà verosimilmente effetti sia nelle norme di futura adozione che in settori oggi oggetto di forti contestazioni come, ad esempio, il PAN-Piano di Azione Nazionale sui Fitofarmaci da noi impugnato in ogni sede perchè non teneva, in nessun conto, l’iscrizione negli Albi e le relative competenze professionali.

L’udienza di merito per discutere il ricorso degli Agrotecnici sul PAN è prevista al TAR Lazio per il 10 maggio 2016 ed in

quella sede evidenzieremo il contraddittorio comportamento del Governo che in un Decreto, quello del PAN, non tiene in conto alcuno le competenze professionali (*a nostro avviso, violando la legge*) e poi in un’altro, quello sulla “Consulenza aziendale”, la valorizza puntualmente e correttamente: chiariranno i giudici se il primo Decreto sia erroneo, come noi riteniamo.

Per il futuro, invece, sia il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che le Regioni difficilmente potranno discostarsi dai principi di contenuti nel DM del 3 febbraio 2016 e dunque per i liberi professionisti svolgere la propria attività dovrebbe essere non solo più semplice e soddisfacente, ma soprattutto dovrebbero aumentare le occasioni di lavoro. Questo è l’inevitabile effetto della valorizzazione dell’iscrizione ordinistica.

Ma se c’è di chi essere soddisfatti del risultato, vale la pena di ricordare come ci siamo arrivati, perchè diversamente non se ne comprende nè la portata nè le fatiche sostenute.

Come riportato nell’articolo di apertura, la “Consulenza aziendale” nasce con la programmazione europea 2000-2006, all’epoca era denominata “Misura Y” e l’Italia, per le peculiarità delle sue imprese e dei suoi imprenditori (*i più anziani d’Europa*), avrebbe dovuto essere il Paese che più di ogni altro se ne avvantaggiava.

Ed invece non successe nulla. Fino al 2006, cioè quasi alla



Gaetano Penocchio, Vice-presidente Fondagri e Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari (a sinistra) e Roberto Orlandi, Presidente Fondagri e Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Il risultato positivo contenuto nel DM sulla Consulenza aziendale si deve, per molta parte, alla loro azione di tutela dei professionisti, svolta ininterrottamente per dieci anni.



fine dell'intero periodo di programmazione, nessuna Regione avviò la "Misura Y". Perché?

Perché faceva paura. Ai sindacati agricoli soprattutto, che politicamente molto contano. A far paura era il meccanismo di erogazione del pagamento: il contributo pubblico non veniva dato all'Organismo di consulenza, ma direttamente all'agricoltore, e solo dopo che questi aveva pagato il tecnico, dovendo peraltro farlo con una modalità "tracciata".

Dunque fine dei contributi alle strutture, trasparenza nell'entità del contributo pubblico, responsabilizzazione degli imprenditori agricoli, che se prima pagano poi anche pretendono un servizio degno di questo nome (*cosa che invece avviene più debolmente se il contributo è percepito direttamente dall'Organismo di consulenza e l'agricoltore non deve anticipare nulla*).

La "Consulenza aziendale", così come declinata nella programmazione europea 2000-2006, avrebbe diffuso fra gli imprenditori il "seme" della liberazione degli apparati burocratici e valorizzato i tecnici. Per questo non venne applicata.

Quando poi si seppe che nella successiva programmazione 2007-2013 la "Consulenza aziendale" sarebbe diventata Misura obbligatoria, venne deciso che due Regioni avrebbero sperimentato la "Misura Y" prima della fine di quella programmazione; lo fecero Piemonte e Veneto.

Il Piemonte soprattutto. E davvero quella sperimentazione sembrava servire a trovare il modo di ricondurre a controllo gli imprenditori piuttosto che non a valorizzarli, e con loro i tecnici.

Non potendo controllare il sistema "a valle", in quanto i pagamenti dovevano essere fatti direttamente dagli agricoltori, consulenza per consulenza, chi pensò l'applicazione della "Misura Y" in Piemonte decise di chiudere il sistema "a monte", cioè impedendo la nascita stessa degli Organismi di consulenza, in modo che operassero sempre gli stessi.

Il modo per arrivare a questo risultato fu quello di elevare all'inverosimile i criteri per poter costituire un Organismo di consulenza riconosciuto dalla Regione.

Sotto questo profilo chi ispirò la deliberazione n. 49-3253 del 26 giugno 2006 della Regione Piemonte non andò tanto per il

Segnalazione/Parere

ISTRUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELLA "MISURA Y" (AIUTI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE)

DATI GENERALI	
articolo (L.287/90)	21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
rit	AS382
decisione	21/02/2007
invio	27/02/2007
PUBBLICAZIONE	
bollettino n.	7/2007
serie attività di segnalazione n.	24
SEGNALAZIONE/PARERE	
mercato	(74) ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI (K) SERVIZI VARI
destinatari	Presidente della Regione Piemonte Assessore all'Agricoltura ed alla Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte
esito	locali

▼ Testo Segnalazione/Parere

Questa Autorità, anche alla luce di una richiesta d'intervento pervenuta da parte del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, nella sua adunanza del 21 febbraio 2007, ha inteso segnalare ai sensi dell'articolo 21 della legge 287/90, i possibili effetti distortivi della concorrenza derivanti dalla delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 49-3253 del 26 giugno 2006 con la quale sono state approvate le istruzioni per il riconoscimento degli organismi di consulenza in relazione all'introduzione della "Misura Y" (Aiuti per l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale).

In particolare, con riferimento ai requisiti delle "risorse in termini di personale qualificato" e di "esperienza ed affidabilità in materia di consulenza", le modalità di attribuzione del punteggio appaiono limitare l'accesso al mercato dei servizi di consulenza a tutti quegli operatori professionali che prestano tali servizi in forma individuale o mediante organizzazioni di limitate dimensioni, laddove per il riconoscimento quali Organismi di Consulenza Aziendale viene richiesto un punteggio minimo che solo soggetti dotati di una vasta struttura organizzativa e di una numerosa clientela possono possedere.

In particolare, con riguardo al requisito delle "risorse in termini di personale qualificato", non appare, in primo luogo, giustificata da esigenze di carattere generale, la diversa valutazione in termini di punteggio attribuita al personale tecnico non già in relazione all'effettiva capacità ed esperienza, ma unicamente in ragione della tipologia, subordinata o autonoma, di svolgimento della prestazione del servizio di consulenza.

Infatti, ad ogni biennio di esperienza tecnica documentata, al personale dipendente vengono attribuiti 2 punti, mentre al personale tecnico convenzionato viene attribuito un punto; come pure le strutture che dispongono di dipendenti possono chiedere che vengano presi in

La segnalazione dell'antitrust n. AS 382-2007 che censura la regione Piemonte per le misure anticoncorrenziali previste nella delibera sulla consulenza aziendale.

sottile: per essere riconosciuti come Organismo di consulenza (*e così operare nel territorio regionale*) venivano richiesti requisiti impossibili da possedere per i liberi professionisti, anche associati fra loro, e che erano in capo solo ai sindacati agricoli. Ad esempio, dovendo raggiungere un determinato punteggio, se il tecnico era un libero professionista iscritto all'Albo riceveva 1 punto, il doppio, 2 punti, se era un dipendente. Ed ovviamente non veniva dato alcun valore all'esame di abilitazione professionale.

Poi le aziende; bisognava dimostrare di avere assistito, nell'anno precedente la richiesta di accreditamento, non meno di 35.000 aziende. Sì, proprio così, trentacinquemila aziende! Un numero impossibile da raggiungere anche mettendo insieme tutti i liberi professionisti piemontesi.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ricorse al TAR Torino (*e, incredibilmente, perdemmo. Ma la causa è ancora in piedi al Consiglio di Stato*) e denunciavamo la Regione all'ANTITRUST, l'Autorità per la Concorrenza, che invece censurò l'operato della Regione Piemonte come distorsivo della concorrenza e del mercato.

Questa era l'Italia solo 10 anni fa, ostile alla libera professione, ostaggio di una spaventosa burocrazia pubblica e privata. Contro la quale avviammo, noi, il più piccolo Albo professionale fra quelli esistenti, una battaglia senza esclusione di colpi.

Quando, già l'anno dopo i fatti piemontesi, arrivò la nuova programmazione 2007-2013 e la "Consulenza aziendale", ora denominata "Misura 114", diventò obbligatoria, le Regioni fecero a gara a chi faceva peggio.

Ma noi eravamo consapevoli che quella sarebbe stata, per i liberi professionisti del settore agro-ambientale, la "madre di tutte le battaglie" e dunque ce la mettemmo tutta, senza risparmiare sacrifici, buttando sul piatto dello scontro tutti i (*pochi*) denari di cui disponevamo.

Avevamo però trovato un validissimo compagno di strada,

la Federazione Nazionale dei Veterinari guidata dal Dott. **Gaetano Penocchio** (*che intendeva aprire ai suoi iscritti le porte della consulenza legata al benessere animale*), che non ci ha mai abbandonati ed inizialmente si schierò con noi anche l'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali; lo presiedeva allora il Dott. **Pantaleo Mercurio** -*pur troppo da poco scomparso*-, che credeva nell'unità delle professioni.

Assente invece l'altro Albo del settore, quello dei Periti agrari, apparentemente sordo ad ogni forma di collaborazione, senza peraltro evidenziare in proprio alcuna iniziativa su di un tema così importante.

Ma, al netto di questa assenza, gli anni dal 2006 e poi furono un periodo fecondo; Agrotecnici, Agronomi e Veterinari costituirono insieme FONDAGRI-Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale in Agricoltura (*poi diventata probabilmente il primo Organismo di consulenza a livello nazionale, tramite cui centinaia di tecnici operano come liberi professionisti*) e sempre insieme sfidammo le Regioni, impugnando ai TAR le loro delibere, quando lesive delle prerogative professionali.

Purtroppo fu anche un periodo molto breve, il Dott. Mercurio,

Nel sito del Collegio Nazionale si trovano tutte le sentenze ottenute in seguito ai ricorsi sulla consulenza aziendale e citate in questo articolo.

Presidente degli Agronomi, non aveva il dono di sapere comunicare le molte buone cose che faceva (*fra le altre, dotò gli Agronomi di una sede propria, comprando uno stabile a Roma, in via Pò*) ed in un mondo dove la comunicazione è tutto, dove lo *storytelling*, se ben raccontato, fa diventare verità ogni favola, questa incapacità gli giocò irrimediabilmente contro: perse le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale a favore di chi sapeva comunicare molto meglio di lui. Il nuovo Presidente degli Agronomi, **Andrea Sisti**, iniziò una progressiva retromarcia sia da FONDAGRI (*infine addirittura uscendone*) e dalle iniziative fino ad allora portate avanti insieme. Restò invece salda la collaborazione fra l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e quello dei Medici Veterinari. In ogni caso, prima tutti e tre insieme e dopo solo Agrotecnici e Veterinari, la forza che riuscimmo ad esprimere era rilevante e presto arrivarono i risultati.

Il Piemonte, richiamato dall'ANTI-TRUST ad un più corretto comportamento e con una causa pendente al Consiglio di Stato, si guardò bene dal ripresentare le regole così censurate, ed i liberi professionisti poterono ivi operare senza troppe difficoltà.

La Lombardia, invece, si incaponì nell'inventarsi misure discriminatorie, ma dovette mangiare la polvere con la sentenza del TAR Milano del 3 dicembre 2008, n. 5963, che annullò per larga parte la delibera regionale impugnata, sancendo il fondamentale principio secondo cui *"nessuna esperienza ulteriore può essere richiesta a chi è iscritto in un Albo professionale" (che è lo stesso principio ora recepito nel DM del MIPAF del 3 febbraio 2016)*.

Anche la Liguria volle provare a seguire la mala strada della Lombardia, ma dopo la sentenza del TAR Milano torno a più miti consigli dovendo, per evitare il ricorso e la probabile sentenza negativa, addivenire ad un "Accordo" transattivo con il quale si impegnava a rettificare le disposizioni sbagliate, modificandole in senso favorevole ai diritti dei liberi professionisti; mi recai personalmente a Genova per firmarlo, quell'Accordo, il 10 febbraio del 2009.

L'Emilia-Romagna non si trattenne, a sua volta, dal fare norme penalizzanti per i liberi professionisti, quando le

impugnammo l'Ordine degli Agronomi aveva già abbandonato il gioco di squadra, ma propose comunque ricorso in proprio, accanto a quello presentato dagli Agrotecnici e dai Veterinari. Le sentenze furono disgiunte (*n.ri. 3473 e 3474/2008*), ma identiche nel risultato: la Regione Emilia-Romagna andò sotto, non tutti i motivi di ricorso vennero accolti ma comunque la delibera regionale venne annullata nelle principali parti lesive delle prerogative dei liberi professionisti (*quali, ad esempio, il requisito di una "esperienza biennale", non dovuto, oppure relativamente ai corsi di formazione obbligatoria annuale, non necessari per i liberi professionisti, ecc.*).

Ma la burocrazia regionale di Viale Aldo Moro, uscita ammaccata dalle aule del TAR Bologna, non volle darsi per vinta, ed appellò la sentenza n. 3474/2008 al Consiglio di Stato, dove è andata in decisione dieci mesi fa, nel giugno

Supplemento ordinario n. 157 al "Bollettino Ufficiale" n. 46 del 13 dicembre 2008

Poste Italiane S.p.A. - Spediz. in abb. postale 70% - DCR Roma



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 13 dicembre 2008 PARTE PRIMA - PARTE SECONDA Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 559/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2008, n. 858.

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2007/2013. Modifica deliberazione n. 508 dell'11 luglio 2008, Misura 114, utilizzo di servizi di consulenza. Bando per il riconoscimento dell' idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la DGR n. . 508 del 11 luglio 2008 con la quale è stato approvato il Bando per il riconoscimento dell' idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza Misura 114 - Utilizzo di Servizi di consulenza;

CONSIDERATO che con atto di significazione e diffida avanzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati prot. n. 4022OR/1r del 21 agosto 2008 avete ad oggetto PSR Lazio 2007-2013 Misura 114- Consulenza aziendale DGR 11 Luglio 2008, con la quale si richiede la modifica della richiamata DGR 508/2008 per conformarla ai principi giuridici della sentenza TAR Bologna n. 3474/200, non conosciuta al momento di adozione della medesima DGR;

PRESO ATTO della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna di Bologna Sez. I, Registro sentenze :3474/2008 e registro generale 141/2008 con al quale vengono parzialmente accolti i ricorsi promossi dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati e dall'Ordine dei Veterinari;

RITENUTO pertanto di voler apportare le seguenti modifiche all'Allegato I comprensivo dell'Allegato A della DGR 508/2008 "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2007-2013, Misura 114 - Utilizzo di Servizi di consulenza: Bando per il riconoscimento dell' idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza":

La delibera della Regione Lazio di revoca di un precedente provvedimento sulla consulenza aziendale a seguito della diffida del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

2015: ricorso respinto.

Non potendo chiedere, ai liberi professionisti, requisiti soggettivi da loro già posseduti con l'iscrizione nell'Albo vi furono Regioni, come l'Umbria, che si inventarono la necessità di avere "uffici fisici" aperti a livello comunale, come fossimo nell'Italia rurale del 1950 e non nel mondo di *internet*, dove l'ufficio è tutto in un PC e la consulenza si fa con il *tablet*. Anche in questo caso, chi dispone di uffici dislocati nei Comuni, con personale dipendente sono i sindacati, che risultavano oggettivamente favoriti da siffatte regole.

Dunque anche in Umbria ricorremmo, ma la vittoria al TAR Perugia (*sentenza n. 394/2009*) fu solo parziale; trovammo però piena soddisfazione nell'assai più netto provvedimento dell'ANTITRUST che, come il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati avevamo direttamente compulsato; la segnalazione n. 914/2009 dell'Autorità Garante della Concorrenza non salvava nulla della delibera regionale (*a parte la certificazione di qualità ISO 9000 quale elemento premiale per gli Organismi di consulenza*).

Identico copione in Abruzzo dove la sentenza n. 196/2010 del TAR di L'Aquila, su ricorso del Collegio Nazionale e di tutti i Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della regione, dichiarava viziata la delibera regionale sulla Misura 114 "per disparità di trattamento assoggettando ad uguale disciplina situazioni fra loro differenti", in altre parole trattando in misura uguale chi è iscritto in un Albo e chi non lo è.

Alla Regione altro non restò che revocare la deliberazione censurata e riproporla corretta.

Bastò invece una diffida fatta dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati alla Regione Lazio per indurre l'Amministrazione a rivedere la delibera n. 508 del 11 luglio 2008 ed adeguarla alle leggi professionali.

Così a seguire la Regione Campania, che prontamente ritirò il Decreto n. 444 del 10 settembre 2008 sulla Misura 114, per poi adeguarlo alle richieste degli Albi nazionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Medici Veterinari.

Le altre Regioni, invece, applicarono correttamente e fin dall'inizio le norme sulla Consulenza aziendale oppure le adeguarono volontariamente, senza necessità di azioni giudiziarie.

Se dunque oggi il DM 3 febbraio 2016 riconosce i liberi professionisti automaticamente in possesso dei requisiti per essere annoverati idonei nel nuovo servizio di "Consulenza

PSR 2007-2013 Misura 114 – sospeso il Bando per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale

14 settembre 2008



Programma di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

Con decreto dirigenziale del SeSIRCA n. 444 del 10 settembre 2008, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è stata disposta la sospensione del bando per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale di cui alla misura 114 del PSR 2007-2013.

Le motivazioni della sospensione traggono origine dalla recente sentenza del TAR dell'Emilia-Romagna n. 3474 del 22.07.08, che ha accolto parzialmente il ricorso al bando della Regione Emilia Romagna promosso dal Collegio nazionale e dai Collegi provinciali degli Agrotecnici e agrotecnici laureati nonché dagli Ordini provinciali dei Veterinari, su:

- l'obbligo di dimostrare, da parte dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, un'esperienza professionale e lavorativa almeno biennale in materia di consulenza aziendale;
- la possibile erogazione dei servizi di consulenza aziendale e formazione professionale anche da parte di soggetti non iscritti agli albi professionali.

Ritenendo, con fondatezza, che il pronunciamento del TAR Emilia-Romagna possa determinare un precedente di carattere giurisprudenziale i cui effetti potrebbero ricadere anche su atti similari adottati da altre amministrazioni pubbliche e nella fattispecie sul bando della Regione Campania inerente l'applicazione della misura 114 del PSR, l'Amministrazione regionale ha disposto la sospensione degli effetti del bando pubblicato sul BURC n. 31 del 4.08.08, nelle more di approvare un nuovo atto contenente l'aggiornamento delle parti che hanno formato oggetto del pronunciamento del TAR Emilia-Romagna, per conformarle ai nuovi principi giurisprudenziali.

"Retromarcia" anche in Campania sulla consulenza aziendale. Siamo nel settembre 2008.

aziendale", questo risultato è il frutto di dieci anni di continue, intransigenti battaglie, anche giudiziarie, portate avanti prima dagli Albi degli Agronomi, degli Agrotecnici e dei Veterinari e poi solo da questi ultimi due.

Per l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e per me personalmente -e, credo, anche per l'amico e collega Gaetano Penocchio, Presidente dei Veterinari, e per la categoria ch'egli rappresenta- questo risultato è un grande premio, non perchè vi abbia dedicato dieci anni della mia vita -cosa che pure un qualche rilievo lo ha- ma per la consapevolezza di essere riusciti a valorizzare il ruolo dei liberi professionisti, in qualunque Albo essi siano iscritti, a semplificare la loro vita professionale liberandoli da verifiche, esami e corsi perfettamente inutili, e vedere il loro ruolo riconosciuto pienamente, senza per questo ritagliare privative o riserve di attività che non siano già previste per legge, sviluppando così un sistema competitivo e concorrenziale, che non proibisce ma riconosce le capacità e non ostacola chi vuole professionalmente crescere.

Un piccolo contributo a mettere le cose al loro posto ed a rendere più semplice, e migliore, il Paese in cui viviamo.

ROBERTO ORLANDI

Fondagri: un porto sicuro per i professionisti della consulenza

La Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale in Agricoltura nasce nel 2007 a seguito di una comune riflessione fra i tre Presidenti dei Consigli Nazionali dei Dottori Agronomi e Forestali (*Pantaleo Mercurio, scomparso recentemente*), degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (*Roberto Orlandi*) e della Federazione Nazionale dei Veterinari (*Gaetano Penocchio*).

Come è stato raccontato negli articoli precedenti, nel 2006 la Regione Piemonte approvò la prima delibera regionale sui Servizi di Consulenza prevedendo regole così complicate da rasentare l'assurdità, comunque tali da impedire ai liberi professionisti, per legge competenti a quelle attività, di poterle svolgere in prima persona (*avrebbero però potuto farlo nell'ambito degli Organismi di consulenza creati dai grandi sindacati agricoli, perchè la delibera regionale sembrava fatta per loro*).

I tre Presidenti si opposero, impugnando al TAR gli atti della Regione, però vedendosi rigettare il ricorso, e solo la successiva richiesta di intervento dell'ANTITRUST, cioè dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, riuscì a riequilibrare la situazione.

Preoccupati dal rigetto del ricorso e nel timore che questo rappresentasse un precedente negativo nei ricorsi che inevitabilmente si sarebbero dovuti presentare nelle altre

Regioni (*quando, con la programmazione 2007-2013, la Consulenza aziendale sarebbe diventata una Misura obbligatoria in tutti i PSR*), pur non rinunciando alla tutela giurisdizionale, i tre Presidenti pensarono anche a stendere una "rete di salvataggio" per i propri iscritti, per evitare il paradosso che professionisti iscritti in Albi non potessero più svolgere una delle loro principali attività.

Se le Regioni si inventavano requisiti dimensionali, per autorizzare l'attività degli Organismi di consulenza, così grandi da non potere mai essere raggiunti dai singoli professionisti, ebbene,

avrebbero creato loro un Organismo simile, mettendo insieme tutti i liberi professionisti che avessero voluto raccogliere questa sfida. E così fecero.

I tre Albi giocarono pertanto la partita della consulenza su due ambiti distinti; il primo, rappresentato dalla sistematica impugnazione di tutte le delibere regionali che mortificavano i liberi professionisti (*sperando, come poi in effetti avvenne, di ribaltare la sentenza negativa del TAR Piemonte*).



FONDAGRI-Fondazione per i Servizi di Consulenza Aziendale in Agricoltura

Inizialmente presieduta dal Dott. Pantaleo Mercurio, Presidente degli Agronomi, dopo le dimissioni di quest'ultimo per motivi di salute la carica di Presidente è stata attribuita a Roberto Orlandi, anche Presidente degli Agrotecnici.

Il Vicepresidente è il Dott. Gaetano Penocchio, Presidente della Federazione Nazionale dei Veterinari. Negli organi amministrativi

sono presenti, in parti uguali, i rappresentanti delle tre categorie che costituiscono la Fondazione. Nel 2013 il Consiglio Nazionale degli Agronomi ha deciso di uscire da FONDAGRI. Il Direttore Tecnico è l'Agr. Dott. **Stefano Scalini**.

FONDAGRI ha sede a Roma e la si può contattare al n. 06/6813.4383 oppure per e-mail, a info@fondazioneconsulenza.it

E poi la seconda, quella di portare la sfida precisamente in campo aperto, con la creazione di un Organismo di consulenza di dimensioni tali da poter superare qualunque verifica.

Entrambe le sfide vennero vinte. La prima inanellando una serie di sentenze positive, di annullamento di tutte le delibere regionali illegittime (*TAR Lombardia n. 5913/2008; TAR Emilia-Romagna n.ri 3473 e 3474/2008 e poi Consiglio di Stato n. 2944/2015; TAR Umbria n. 394/2009; TAR Abruzzo n. 196/2010*) e di provvedimenti dell'ANTITRUST censori verso le Regioni, colpevoli di inventarsi regole lesive della libera concorrenza.

La seconda costituendo FONDAGRI, che in pochi anni è diventato probabilmente il primo Organismo di Consulenza Aziendale in Italia.

L'idea di base fu tanto semplice quanto brillante, creato l'Organismo questo si sarebbe accreditato in tutte le Regioni nelle quali gli iscritti nei tre Albi promotori lo avessero richiesto, ottenuto il riconoscimento i professionisti che avessero voluto lavorare in questo ambito potevano iscriversi all'Organismo con la garanzia di operare sempre in un regime di libera professione.

Le incombenze burocratiche le avrebbe svolte tutte FONDAGRI.

Che, in breve tempo, ha macinato risultati significativi: attività nelle Misure 111, 114 e 115 dei PSR, con oltre 2.000 consulenze effettuate per un fatturato di 4 milioni di euro, operativa in dieci Regioni (*Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria. In partnership con un altro Organismo in Sicilia*), può vantare uno staff che ormai supera i 350 tecnici (*non tutti operativi*).

FONDAGRI si presenta pronta alla nuova programmazione 2014-2020 (*dove la vecchia Misura 114 ora è denominata "Misura 6"*), e già ne ha assaggiato le potenzialità presentando ben 150 domande di consulenza (*sotto forma di "coaching". Adesso vanno di moda i termini anglosassoni*) a valere sulla "Misura 1-Trasferimento di conoscenza ed azioni di informazione" in Emilia-Romagna.

Tutto questo mentre FONDAGRI si sta scaldando i motori per partecipare alla più significativa corsa del PEI-Partenariato Europeo per l'Innovazione, attraverso la costituzione dei primi due GO-Gruppi Operativi, in partenariato con le istituzioni universitarie di ricerca.

E siccome i soldi su tutte queste Misure ci sono, e sono tanti, per chi vorrà lavorare (*e ne è capace*) c'è terreno fertile a volontà.

STEFANO SCALINI

INNOVATION BROKER OD EXOTIC FRUIT BEACH MANAGER?

Se Agrotecnici e Veterinari sono, da sempre, attenti ai temi della consulenza aziendale altre categorie professionali, come quella degli Agronomi, dopo avere preso l'argomento sottogamba (*tanto da uscire dalla Fondazione per i Servizi di Consulenza aziendale, che avevano contribuito a costituire e presieduto per primi*), sembrano riscoprirlo, anzi enfatizzarlo, tanto da organizzare convegni dove il "consulente aziendale" viene ora assai pomposamente ribattezzato "Innovation broker". Certo l'uso di termini inglesi è di gran voga, forse ci si sente più moderni nel farlo, ci si sente più importanti verso l'interlocutore (*che magari vorrebbe chiedere "Ma che significa?" ed invece tace, per paura di sembrare inadeguato*).

Però è difficile sfuggire alla sensazione che l'uso di termini anglosassoni, ripetuti ossessivamente anche quanto ci sono parole italiane che rendono altrettanto bene, e forse meglio, il concetto, serva in realtà a nascondere un preoccupante vuoto o la ricerca di una alterità ad ogni costo.

Non si vuol dire che sia il caso degli Agronomi, certamente capacissimi di riempire di contenuti la loro professione, e liberi di ribattezzarsi "broker" anziché "consulenti"; viene però in mente la vecchia storiella, di quel ragazzo tutto abbronzato il quale, alla domanda "Che lavoro fai?" rispondeva serio serio "Exotic fruit beach manager", lasciando tutti a bocca aperta. Finché un bel giorno qualcuno gli chiese "Cioè? Che fai esattamente?". Risposta "Giro in spiaggia. Sono l'omino del cocco bello".